

## Sull'impugnazione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari

(T.A.R. Toscana, sez. II, sent. 21 marzo 2019, n. 402)

Sull'impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto la situazione dedotta in giudizio non è di interesse legittimo ma di diritto soggettivo annoverabile tra i diritti umani fondamentali.

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana  
(Sezione Seconda)  
ha pronunciato la presente  
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 270 del 2019, proposto da Vivian Adesuwa Osarieme, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Goti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

il Ministero dell'Interno in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri 4;

*per l'annullamento*

- del decreto Prot. 72/2018 reg. Rev. e Rig. adottato dal Questore della Provincia di Pistoia, in data 29/06/2018, notificato a mani della ricorrente in data 04/12/2018, con cui si rigettava l'istanza presentata in data 13/01/2015 dalla sig.ra Osarieme Vivian Adesuwa, finalizzata ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- l'odierna ricorrente, cittadina nigeriana, ha presentato istanza al Questore di Pistoia per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- la domanda è stata respinta con provvedimento 29 giugno 2018, prot. 72, avverso il quale è stato interposto il presente gravame lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili;

Considerato che sull'impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto la situazione dedotta in giudizio non è di interesse legittimo ma di diritto soggettivo annoverabile tra i diritti umani fondamentali (Cass. SS.UU. 29 gennaio 2019, n. 2441; C.d.S. III, 23 maggio 2017 n. 2412 T.A.R. Piemonte I, 15 luglio 2017 n. 857);

Ritenuto pertanto di dichiarare il presente ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e di rimettere le parti al Giudice Ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell'articolo 11 del codice al processo amministrativo;

Ritenuto inoltre di compensare le spese processuali in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e rimette le parti al Giudice Ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

